TAR Trieste 22/07/1997 n. 565 legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.1

In materia di appalti a rilevanza pubblica deve ritenersi vigente il divieto di doppia partecipazione, teso ad assicurare la trasparenza e la concorrenzialità della competizione; e ciò in quanto, in caso contrario, si otterrebbe il concreto risultato di falsare la concorrenza, sia perché l'impresa presente in più raggruppamenti conoscerebbe e formulerebbe in realtà più offerte, sia perché si potrebbero pilotare le medie di riferimento con partecipazioni ed offerte fittizie, sia, infine, perché un'impresa avrebbe maggiori possibilità delle altre di essere aggiudicataria della gara.